

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 10

Adunanza 14 settembre 2004

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI MOMPANTERO - VARIANTE PARZIALE
N. 2 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ

Protocollo: 222 – 240539/2004

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANNI OLIVA, MARCO BELLION, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori FRANCO CAMPIA e SILVANA SANLORENZO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Mompantero risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 80 - 38554 del 19/06/1990;
- ha approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 27/06/2003, una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 18 del 22/07/2004, il progetto preliminare della Variante parziale n. 2 al P.R.G.C., ai sensi del succitato settimo comma dell'art. 17, che ha trasmesso alla Provincia, in data 19/07/2004 (*prat. n. 86/2004*);

richiamati qui di seguito i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune di Mompantero:

- popolazione: 794 abitanti nel 1971, 672 abitanti nel 1981, 635 abitanti nel 1991 e 668 abitanti nel 2001, dati che confermano un andamento demografico in costante diminuzione fino al 1991 con un lieve incremento nel 2001 pari a circa al **5%**;
- superficie territoriale: **2.989** ettari, così ripartiti: 17 di pianura pari a circa (**1 %**) e 2.972 di montagna pari a circa (**99 %**). La conformazione fisico – morfologica evidenzia che 28 ettari del territorio comunale hanno pendenze inferiori ai 5° (**1 %**), 405 ettari hanno pendenze tra i 5° e i 20° (**13 %**) e 2.556 ettari (**86 %**) con pendenze superiori ai 20°;
- capacità d'uso dei suoli: 1.290 ettari del territorio sono “*Aree boscate*” (**43%**), inoltre, 6 ettari della superficie comunale sono “*Vigneti, frutteti e noccioleti*”;
- risulta compreso nel **Circondario di Susa, sub – ambito di Area Susa-Avigliana**, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito e la propria partecipazione all'azione di coordinamento, di elaborazione e attuazione degli interventi che gli competono;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- è individuato dal P.T.C. come “*Centro Turistico di interesse provinciale*”;
- area storico – culturale: appartiene all'area del “*Valle di Susa*” come individuato dall'art.7 del P.T.C.;
- appartiene alla Comunità Montana della “*Bassa Val di Susa e Val Cenischia*” con altri 22 comuni (Almese, Avigliana, Borgone, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselletto, Chianocco, Chiusa San Michele, Condove, San Didero, Mattie, Novalesa, Rubiana, Sant'Ambrogio, Sant'Antonino, San Giorio, Susa, Vaie, Vanours, Villardora e Villarfocchiardo);
- fa parte del Patto Territoriale delle Valli di Susa (insieme ad altri 36 Comuni, a 2 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Comunità Montana Alta e Bassa Val di Susa ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dall'autostrada A32 Torino-Bardonecchia-Frejus e dalle Strade Provinciali n. 209, 210 e 225;
 - è interessato dall'attraversamento del sistema di collegamento d'alta velocità Lione –Torino-Milano con un tratto in galleria;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Torrente Cenischia, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/04, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Rocciamelone, Rio Urbiano;
 - il SIT Provinciale rileva la presenza di 197 ettari di superficie compresi all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua (ex Lege 431/85 ora D.Lgs. n. 42/2004);
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 3 ettari di aree inondabili con tempo di ritorno di 25-50 anni e la presenza nel territorio comunale di frane attive areali per una superficie di 25,4 ettari, crolli cartografabilmente delimitati per una superficie di 24,09 ettari, frane quiescenti areali pari a una superficie di 16,28;

- il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia: conoidi attivi o potenzialmente attivi non protetti da opere di difesa, frane attive, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio, valanghe e esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio;
- è classificato come sismico ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974 ed in Classe 3 dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 20/03/2003;
- tutela ambientale:
 - Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10039 "*Rocciamelone*";
 - Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10030 "*Oasi xerothermiche della val Susa*";

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 18/2004 d'adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, finalizzati alla localizzazione di una sede per la protezione civile ;

rilevato che il Comune di Mompantero con la deliberazione C.C. n. 18 del 22/07/2004, propone:

- l'individuazione di un'area ubicata nella località Gallosot per la realizzazione di un fabbricato destinato a sede della Protezione Civile e sede squadra Anti Incendi Boschivi;
- l'area in questione è in fregio alla S.P. n. 209 e ricade in zona classificata *IIIb2* dalla "*Relazione geologica preliminare*" allegata alla Variante;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, la Variante non presenta incompatibilità;
- dai progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 16/09/2004;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 08/09/2004;

evidenziato che, con separato provvedimento, vengono proposte osservazioni in merito alle quali si rileva che:

- l'area prescelta per la localizzazione del Centro Comunale di Protezione Civile, ricade in classe *IIIb2* e presenta, pertanto, molteplici problematiche sotto il profilo del rischio idrogeologico. A tale proposito si fa presente che le strutture della Protezione Civile dovrebbero essere ubicate in zone a rischio geologico nullo o modesto, al fine di evitare che possano essere direttamente interessate da calamità naturali. Inoltre, per il caso in esame, occorre valutare attentamente l'incidenza dei costi derivanti dalla messa in sicurezza dell'area; per la localizzazione dell'intervento si suggerisce altresì di prendere contatto con il Servizio Protezione Civile della Provincia;
- si rileva altresì che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi dell'art. 5 comma 4 della L.R. n. 52/2000 *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. **di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto preliminare della Variante parziale n. 2 al P.R.G.C. del Comune di Mompantero, adottato con deliberazione C.C. n. 18 del 22/07/2004, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali approvati;
2. **di dare atto** che, con separato provvedimento, al quale si rimanda, vengono formulate le osservazioni richiamate in premessa;
3. **di trasmettere** al Comune di Mompantero la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta